

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 413 di mercoledì 03 ottobre 2001

Detrazioni fiscali per la sicurezza

Alcune considerazioni sull'applicazione delle agevolazioni legate all'installazione dei sistemi di sicurezza.

Sono state prorogate fino al 30 giugno 2002 le agevolazioni fiscali per l'installazione nelle abitazioni di impianti di sicurezza, porte blindate e inferriate.

Le agevolazioni in questo settore riguardano sia la possibilità di applicare l'aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia la detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute "per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi."

In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti opere:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Resta inteso che l'installazione di un impianto ex-novo, comprensivo della posa di cavi per la realizzazione di impianti autonomi rispetto a quelli elettrici, dell'installazione di videocamere e/o installazione di centraline occultate nei muri, dell'installazione di vetri e porte blindate e inferriate rientrano tra gli interventi agevolabili.

L'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento, poichè negli interventi di posa in opera di un bene o di un materiale "l'apporto della manodopera assume un particolare rilievo al fine della qualificazione dell'operazione".

Se l'intervento comprende anche la fornitura di beni aventi valore significativo, l'aliquota ridotta si applica:

- al valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni
- al valore dei beni fino a concorrenza del valore della prestazione (sempre al netto del valore dei beni).

Testo completo della Circolare 13 del 6 febbraio 2001.